

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
NEL COMUNE DI ROCCAVALDINA**

*Approvato
con deliberazione
Consiglio n° 33/10*

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Principi e finalità
- Articolo 3 – Responsabilità dell'impianto
- Articolo 4 – Limitazioni nell'utilizzo dell'impianto
- Articolo 5 – Accesso ai dati
- Articolo 6 – Pubblicità
- Articolo 7 – Uso delle telecamere
- Articolo 8 – Conservazione delle registrazioni
- Articolo 9 – Diritti degli interessati
- Articolo 10 – Sicurezza dei dati
- Articolo 11 – Comunicazione e diffusione dei dati
- Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Articolo 13 – Modifiche e trasmissione

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Roccavaldina, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 ed al provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Roccavaldina nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel Provvedimento di cui all'Art. 1.

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dalla L. 07.03.1986 n° 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti e in particolare della prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite, di episodi di microcriminalità o violazioni alle norme regolamentari dell'Ente o ad atti in genere emessi dal Sindaco nella sua qualità di Autorità Locale nelle materie previste dalla legge che, perpetrati nel territorio comunale, possano determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale o in gestione alla stessa.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO

Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, individua e nomina il Responsabile del trattamento dati per la gestione dell'impianto di videosorveglianza nella figura del Responsabile pro-tempore del Servizio di Polizia Municipale domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, nella sede comunale.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.

Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n° 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

Gli incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base al nuovo Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, e all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada correlate ai limiti di velocità ex art. 142 C.d.S. e di altre afferenti il medesimo impianto normativo che prevedono l'utilizzo di apparecchiature o

strumentazioni tecnologiche specificatamente omologate per la rilevazione delle violazioni al codice stradale.

I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno far parte di altre banche dati.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI DATI

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi “dati sensibili” ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall’art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito all’Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ

La presenza dell’impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

- a) apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura “Territorio comunale soggetto a videosorveglianza”;
- b) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell’allegato n. 2 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010;
- c) affissione del presente Regolamento, all’Albo Pretorio del Comune;
- d) descrizione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere, secondo quanto risulta nell’allegato “A” al presente regolamento.

ARTICOLO 7 – USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell’obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell’impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell’impianto e dietro comprovate esigenze.

E’ vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all’interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- 2) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell’impianto, da verificarsi immediatamente;
- 3) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un’immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 8 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede della Polizia Municipale; in questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

Le immagini potranno essere visualizzate attraverso collegamento internet dal Comando Stazione Carabinieri di Roccavaldina e dal Comando Compagnia Carabinieri di Milazzo – Nucleo Operativo e Radiomobile, delle stesse potrà essere fatta richiesta formale di estrazione copia al Titolare del trattamento dei dati.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ARTICOLO 9 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere a persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati nel locale di cui al precedente Art. 8.

Al locale hanno accesso solo il Responsabile del trattamento dei dati e gli Organi individuati nel precedente art. 5; l'accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento.

Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al Responsabile del trattamento dei dati appositamente istruito nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte all'interno del Comando di Polizia Municipale.

Saranno registrati su un apposito registro tutti gli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compreso i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi.

ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Roccavaldina a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 141 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n° 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 3.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera approvata.

Approvato con deliberazione C.C. n. 33..... del 13/09/2010

ALLEGATO "A" - LUOGHI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE E LORO CAMPI DI RIPRESA

Telecamera 1

Collocazione: Sede Polizia Municipale

Campo di ripresa: Piazza del Popolo

Telecamera 2

Collocazione: esterno Museo Farmacia

Campo di ripresa: Via Umberto I

Telecamera 3

Collocazione: Casa Vermiglia

Campo di ripresa: Via Roma zona antistante Municipio

Telecamera 4

Collocazione: Caserma Carabinieri

Campo di ripresa: Piano Rosario, Strada Provinciale n. 58

Telecamera 5

Collocazione: Caserma Carabinieri

Campo di ripresa: Piano Rosario, Strada Provincia n. 59

Telecamera 6

Collocazione: interno Museo Farmacia

Campo di ripresa: Interno Museo

Telecamera 7

Collocazione: Via Provinciale 27

Campo di ripresa: Via Provinciale